



Coordinamento Territoriale FLP Taranto e Brindisi



NOTIZIE UTILI 09 SETTEMBRE 2019

TAR LAZIO: SECONDO LAVORO DEL DIPENDENTE PUBBLICO SENZA AUTORIZZAZIONE

Con sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019, il TAR del Lazio ha affermato che il dipendente pubblico che esercita un secondo lavoro senza la prescritta autorizzazione della propria amministrazione, ferme restando le eventuali sanzioni di natura disciplinare, è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per tale attività alla luce della previsione contenuta nel decreto legislativo n.165/2001. Restano esclusi i rapporti a tempo parziale atteso che *“al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*. Nel caso di specie si trattava di amministrazione di condomini.

GOVERNO: ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE P.A.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, il D.P.C.M. 20 giugno 2019, con l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale nelle seguenti istituzioni: Consiglio di Stato - Avvocatura generale dello Stato - Ministero della difesa - Ministero per i beni e le attività culturali - Ministero della Giustizia - Agenzia industrie e difesa - Agenzia per la coesione territoriale - Lega italiana lotta ai tumori - Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) - Ispettorato nazionale del lavoro (INL) - Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il D.P.C.M. contiene anche le tabelle con il numero delle unità di personale assumibili.

ASPETTATIVA PER ALTRO LAVORO (CCNL SCUOLA) E PER ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

La fruizione di un'aspettativa non esclude la possibilità di richiederne altre. Le due aspettative in questione possono essere fruite separatamente perché rispondono normativamente ad esigenze diverse. La prima, quella del CCNL, prevede la possibilità di una qualsiasi esperienza lavorativa, sia nel pubblico che nel privato, purché al di fuori del comparto scuola. La seconda, invece, quella del collegato lavoro (LEGGE 183/2010), è più specifica perché riconduce ad attività professionali e/o imprenditoriali. Pertanto, quest'ultima, non può annullare quella del CCNL/2007 ma è aggiuntiva. Inoltre, le aspettative, possono essere fruite senza soluzione di continuità e senza che sia necessaria la ripresa del servizio al termine di un precedente periodo di assenza. (Fonte: Orizzonte Scuola, 03/09/19).

ADDIO ALL'ESENZIONE IVA SULLA PATENTE: COSTERÀ QUASI 1000 EURO

In arrivo forti rincari per il conseguimento della patente di guida, che arriverà a costare quasi 1000 euro con i costi delle lezioni di teoria e pratica che aumenteranno del 22%. E' questo l'effetto della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79 del 02/09/2019 che, sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del marzo scorso, ha stabilito che debba essere revocato il regime di esenzione Iva alle lezioni di scuola guida.

LA BANCA È RESPONSABILE SE IL CLIENTE SBAGLIA A COMPILARE IL MODELLO F24

In caso di errata compilazione da parte del cliente del modello F24 per il pagamento delle imposte e di conseguente esito negativo dell'operazione, la banca ha l'obbligo di informarlo tempestivamente della mancata esecuzione dell'operazione. L'omessa informativa obbliga l'intermediario a risarcire il contribuente per i pregiudizi subiti dal successivo controllo dall'amministrazione finanziaria. Sono queste le importanti precisazioni contenute nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20640/2019.

CEDOLARE SECCA APPLICABILE ANCHE AI CONTRATTI COMMERCIALI PROROGATI NEL 2019

La proroga va considerata, ai fini dell'opzione della cedolare secca, come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019. In altri termini, la scadenza naturale del contratto di locazione, in grado di disinnescare la previsione antielusiva, si verifica già al termine del primo periodo di locazione (quindi, ad esempio, al termine dei primi 6 anni nell'ambito un contratto di durata 6+6). Agenzia delle Entrate risposta all'interpello n. 297 del 22 luglio 2019.

CONGEDO PER CURE DI 30 GIORNI: QUANDO È CONCESSO

Ai lavoratori, sia pubblici che privati, invalidi e a quelli mutilati con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, è concessa la possibilità di fruire di 30 giorni l'anno, anche frazionati, per cure. Questa tipologia di congedo può essere utilizzata per sottoporsi a cicli di cure come ad esempio cure oncologiche (chemioterapia, radioterapia ecc), cure fisioterapiche ecc.. Non sono comprese nelle cure cui sottoporsi nel congedo quelle di terapia farmacologica e quelle termali, che hanno una differente normativa a regolarle. (Fonte: Orizzonte Scuola 05/09/19).

p. IL COORDINAMENTO TERRITORIALE

